

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 155

9 ottobre 2012

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE POLLASTRI

**NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  
MINERARIO DISMESSO**

Oggetto assembleare n. 3230

## Relazione

Gli italiani e la tradizione mineraria, una storia lunga millenni, che va dallo sfruttamento del ferro in epoca preistorica in Sardegna a quello successivo in Etruria, alla nascita di numerose miniere utilizzate dai diversi Stati pre unitari per fondere il proprio sviluppo industriale, sino alla drammatica epopea di tanti nostri connazionali impiegati come minatori nel nord Europa o in America Latina, vittime di sfruttamento e assenza di norme di sicurezza.

La globalizzazione e l'importazione a basso costo da Paesi dove le materie prime sono più abbondanti rispetto al nostro ed i costi di estrazione e lavorazione molto più bassi, han portato alla chiusura di gran parte dei siti minerari italiani: secondo uno studio svolto dall'Apat (oggi Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale), dal 1870 ad oggi, sono state censite, a livello nazionale, ben 2.990 miniere, di cui 300 con concessione ancora vigente e solo 194 realmente attive.

Alcune Amministrazioni Comunali, ma anche aziende minerarie, hanno cominciato, negli ultimi anni, a rivalutare le vecchie miniere dismesse a fini storici, turistici e culturali.

In Val Chisone, vicino a Pinerolo, ad esempio, è sorto un museo nelle gallerie dismesse della vecchia miniera di talco, con un trenino che scende a 300 - 400 metri di profondità e racconta la storia di un secolo e mezzo di vita mineraria locale.

In Val Trompia, sopra Brescia, nelle miniere di ferro ormai abbandonate, è nato un museo Comunale.

Nella Valle di Macugnaga, sulle Alpi vercellesi, la miniera d'oro sul Monte Rosa, in parte attiva, è utilizzata dal Comune che vi ha fatto un centro termale sfruttando le acque arsenicali.

A Calceranica al Lago, in Trentino, la miniera di pirite, attiva dal Medioevo ed oggi chiusa, è stata trasformata in museo.

Vicino a Livorno, il Comune di Campiglia Marittima, ha dato vita già da fine anni '80 ad un Parco Archeo-minerario per sfruttare le antiche miniere di ferro vicine alle vestigia etrusche.

Di esempi come quelli citati ve ne sono a decine in Italia. Talvolta, oltre agli Enti Locali, anche le Regioni si sono mosse valorizzando i siti dismessi, come han fatto la Sardegna per le miniere di carbone del Sulcis, la Val d'Aosta e la Toscana.

In altri casi si sono dotate di vere e proprie leggi regionali,

come Lombardia, Umbria, Sardegna e Val d'Aosta, utili a colmare il vuoto normativo esistente: ai sensi del Regio Decreto n. 1443 del 1927, infatti, le miniere sono di competenza statale, ma il loro riutilizzo a fini turistici e scientifici una volta dismesse rientra nelle materie che, come previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione, sono di competenza regionale.

Il presente progetto di legge ha, quindi, l'obiettivo di introdurre nella nostra normativa l'opportunità, offerta alle comunità locali emiliano-romagnole che ospitano siti minerari dismessi, di farne uno strumento di promozione del territorio, della sua storia e della sua cultura, nel quadro di una politica regionale coordinata.

È previsto il censimento dei siti locali, l'analisi geologica per vedere se ci sono ancora miniere attivabili, la messa in sicurezza e la rinaturazione di queste aree. Con l'obiettivo finale di rivalutare a scopi e turistici, quelle che, secondo il giudizio della Consulta regionale *ad hoc* creata, sono di particolare pregio per il loro valore storico, economico, sociale, culturale.

Queste ultime costituiranno i "Parchi geominerari", oggetto del sostegno normativo, promozionale ed economico della Regione.

La struttura dell'articolato:

L'Art. 1 riguarda l'oggetto della legge, ossia la definizione delle aree minerarie dismesse.

L'Art. 2 enumera le finalità della legge, connesse al recupero

dei siti, alla loro valorizzazione ed al coinvolgimento del mondo scientifico, Universitario ed economico nella gestione degli stessi.

L'Art. 3 istituisce la "Consulta per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso".

L'Art. 4 riguarda i compiti della Consulta.

L'Art. 5 stabilisce l'obbligo e le modalità per la messa in sicurezza statica ed ambientale dei siti minerari dismessi che non hanno ancora subito questo processo.

L'Art. 6 prevede la creazione dei "Parchi geominerari" e ne definisce le caratteristiche

L'Art. 7 istituisce l'archivio regionale che funge da banca dati dei Parchi geominerari.

L'Art. 8 definisce i requisiti degli operatori per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e dei gestori.

L'Art. 9 stabilisce le caratteristiche per la concessione delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi di valorizzazione.

L'Art. 10 riguarda il compito di vigilanza assegnato al settore regionale competente e le relative sanzioni.

L'Art. 11 stabilisce la concessione di contributi in forma diretta o tramite bandi già assistenti ai Parchi geominerari, per la costituzione, la messa in sicurezza e promozione degli stessi.

L'Art. 12 contiene le norme transitorie e finali.

L'Art. 13 specifica le norme finanziarie.

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1***Oggetto e definizioni*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove l'utilizzo e la valorizzazione a fini turistici, culturali, sociali e di ricerca del patrimonio minerario dismesso, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia del territorio e della tutela della sicurezza degli operatori, dei fruitori e dei visitatori.

2. Con "siti minerari dismessi" si intendono le aree di cui all'art. 2 del R.D. n. 1443/27 abbandonate od esaurite e le strutture di spettanza.

3. oggetto della valorizzazione di cui al comma 1 sono i siti minerari dismessi avente comprovata importanza storica o naturalistica, oppure ricadenti in aree economicamente fragili che potrebbero beneficiare dell'indotto ingenerato dalla fruizione

**Art. 2***Finalità*

1. In accordo con quanto stabilito al comma 1 del precedente articolo, la Regione:

a) Individua e censisce i siti minerari dismessi ed i relativi compendi immobiliari;

b) Promuove la sicurezza dei siti minerari, dei relativi immobili e dell'ambiente circostante, definendo, in accordo con gli Enti Locali interessati, gli eventuali interventi di messa in sicurezza statica, di bonifica e di recupero ambientale necessari;

c) Favorisce le possibilità di riutilizzo dei suddetti siti per fini produttivi, diversi da quelli minerari, in particolare per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, semplificando i procedimenti amministrativi per l'autorizzazione degli interventi di utilizzo e valorizzazione, nel rispetto della normativa statale;

d) Recupera e conserva il patrimonio documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

e) Tutela il paesaggio culturale ed i valori antropici delle passate attività minerarie;

f) Programma le attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi, coordinando gli interventi di competenza degli Enti Locali;

g) Favorisce, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, centri di studio ed il Sistema Universitario Regionale, le attività di ricerca scientifica per le scienze minerarie all'interno dei suddetti siti, con particolare riguardo alle georisorse, ai materiali innovativi e alle fonti energetiche alternative;

h) Valuta ed attesta quali siano gli operatori idonei allo svolgimento degli interventi di valorizzazione, relativamente alle problematiche ambientali, culturali, tecniche, gestionali e di sicurezza.

**Art. 3***Consulta per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso*

1. La Regione istituisce la "Consulta per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso", di seguito denominata Consulta.

2. Alla Consulta spettano in particolare le seguenti funzioni:

a) Individua i siti minerari dismessi;

b) Ne stabilisce il valore storico o naturalistico;

c) Si esprime circa lo stato di sicurezza dei siti e gli interventi necessari;

d) Valuta i progetti di valorizzazione;

e) Esamina i soggetti operatori idonei allo svolgimento degli interventi di valorizzazione al fine dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 8, comma 5.

3. La Consulta è nominata dalla Giunta su proposta degli Assessori all'Ambiente e al Turismo ad inizio Legislatura e resta in carica per l'intera durata della stessa.

4. Fanno parte della Consulta:

a) Il Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e qualità aree turistiche o suo delegato;

b) Il Responsabile del Servizio Cultura, Sport o suo delegato;

c) Il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica o suo delegato;

d) Cinque esperti rientranti rispettivamente nei seguenti ambiti di studio: storia, turismo e marketing, speleologia, geologia ed ingegneria;

e) Un rappresentante del CAL;

f) Gli Assessori all'Ambiente e al Turismo o loro delegati.

5. La partecipazione ai lavori della Consulta avviene a titolo gratuito.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni, qualora siano richieste competenze specifiche non reperibili tra i membri della Consulta o presso la struttura regionale, essa può avvalersi di consulenze esterne.

**Art. 4***Attività della Consulta*

1. La Consulta, su segnalazioni degli Enti Locali, delle Associazioni o di privati, redige l'elenco dei siti minerari dismessi o abbandonati.

2. La Consulta, avvalendosi anche dell'intervento di ARPA, valuta le condizioni dei siti ed i possibili rischi connessi alle condizioni statiche, alla situazione ambientale e a possibili chiusure inidonee degli accessi, nonché le altre eventuali fonti di pericolo per persone o cose.

3. La Consulta accerta altresì:

a) La coltivabilità del sito;

b) L'esistenza del rapporto pertinenziale tra gli edifici ed i siti minerari;

c) La documentazione amministrativa esistente;

d) La proprietà del suolo;

e) La valenza storica e socio-culturale del sito in rapporto sia ai valori ambientali e culturali regionali sia a quelli delle comunità locali.

4. Sulla base di quanto emerso ai commi 2 e 3 stabilisce:

a) I siti idonei alla valorizzazione;

b) I siti non aventi particolari valori storici o naturalistici che, tuttavia, abbiano avuto un intervento di riambientazione nel contesto naturale circostante;

c) I siti che necessitano interventi di messa in sicurezza e riambientazione e la tipologia di intervento da attuare in vista di una collocazione definitiva nelle tipologie di cui alle lettere a) e b).

**Art. 5***Messa in sicurezza dei siti minerari dismessi*

1. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), e di un

giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal Comune. Qualora esista un concessionario di miniera nel sito, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso.

2. I progetti di messa in sicurezza vengono vagliati e approvati dalla Consulta

#### Art. 6

##### *Parchi geominerari*

1. Su domanda della Regione, del Comune di riferimento, del proprietario o del concessionario, previo parere della Consulta, sono istituiti i "Parchi geominerari" quali ambiti territoriali caratterizzati dallo sviluppo delle attività minerarie dismesse secondo principi di unitarietà delle tecniche minerarie adottate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione del minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse con quelle minerarie e delle potenzialità di valorizzazione coordinata con interventi pubblico-privato.

2. Possono costituire un Parco geominerario i siti di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), ovvero quelli di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), ricadenti in aree economicamente fragili che potrebbero beneficiare dell'indotto ingenerato dalla fruizione del sito stesso.

3. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) I caratteri museali da salvaguardare e le modalità dei relativi interventi consecutivi e di riutilizzo, con particolare riferimento al luogo minerario e agli edifici ad esso collegati;

b) I percorsi culturali e le relative progettualità, in accordo con le comunità locali interessate;

c) Un migliore inserimento paesaggistico dei siti nel contesto naturale circostante;

d) Le modalità di gestione e di promozione dei siti nei circuiti turistico-culturali regionali e nazionali.

e) La documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attività minerarie ai fini della raccolta, della catalogazione e della conservazione;

f) Gli eventuali accordi operativi da siglare con lo Stato per la valorizzazione delle pertinenze delle miniere dismesse, ricomprese nell'ambito territoriale del parco minerario, in carico al patrimonio indisponibile dello Stato.

4. La gestione del Parco geominerario può essere effettuata direttamente dai soggetti presentati la domanda ovvero da un soggetto terzo, sia esso un'Associazione, un privato o un'impresa.

#### Art. 7

##### *Archivio Regionale dei Parchi geominerari*

1. La documentazione di cui all'art. 6, comma 3, inerente lo studio e la ricerca per la valorizzazione dei siti minerari nonché copia del materiale documentario, fotografico e video contenuto nei musei dei Parchi geominerari sono raccolti presso l'Archivio Regionale dei siti minerari dismessi istituito presso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica.

#### Art. 8

##### *Operatori per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e Gestori*

1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul territorio, con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente, sono accreditati, secondo specifica tipologia, gli operatori la cui attività sia finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e ambientale, al riutilizzo a fini turistici, culturali e sociali

di miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in esercizio o di compendi immobiliari di miniere dismesse.

2. Gli operatori di cui al comma 1 devono dimostrare di aver sviluppato interventi coerenti con tali attività, di possedere la capacità tecnica di elaborare programmi e progetti pluriennali finalizzati alle citate tipologie di intervento.

3. Anche i soggetti gestori di cui all'art. 6, comma 4, debbono ottenere l'accreditamento.

4. Con propria deliberazione la Giunta Regionale stabilisce i requisiti degli operatori e dei gestori, nonché le modalità necessarie per ottenere l'accreditamento.

5. Gli operatori, secondo la propria competenza specifica, ed i gestori accreditati sono raccolti nell'"Albo Regionale degli operatori per la valorizzazione e dei gestori del patrimonio minerario dismesso".

#### Art. 9

##### *Autorizzazione*

1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere.

2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale.

3. La concessione mineraria può essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del giacimento minerario, a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini turistici, culturali, sociali e di ricerca scientifica. In sede di valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente e di definizione della coltivabilità del giacimento minerario, finalizzata al conferimento o al rinnovo della concessione mineraria, si tiene conto anche delle attività di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

5. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

#### Art. 10

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sulla conformità degli interventi di cui all'art. 9, commi 1 e 2, è esercitata dalla Struttura Regionale competente in materia di miniere.

2. Chiunque esegue interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 18.000,00.

#### Art. 11

##### *Contributi regionali*

1. La Regione sostiene la nascita dei "Parchi geominerari" attraverso:

a) L'indizione di appositi bandi indirizzati al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 2;

b) L'attribuzione di priorità agli interventi diretti alla loro promozione, relativamente alla finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), finanziati ai sensi della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica".

## Art. 12

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Gli esercenti le attività di valorizzazione relative a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURER.
2. La Consulta di cui all'articolo 3 è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro 120 giorni dalla costituzione la Consulta redige l'elenco dei siti minerari dismessi o abbandonati di cui all'art. 4, comma 1.

## Art. 13

*Norma finanziaria*

1. Le entrate di competenza della Regione derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 10, sono introitate sul Cap. 04806 UPB 3.9.6500.
  2. Alle spese per gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari al capitolo 39400 UPB 1.4.2.2.13830.
  3. Le iniziative di cui all'art. 11 possono essere sovvenzionate, oltre che con risorse proprie, anche utilizzando finanziamenti nazionali od europei.
- 
-